

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1968 DEL 16 DICEMBRE 2022

BANDO PER L'ACCESSO ALL'INTERVENTO SRC01 PAGAMENTO COMPENSATIVO ZONE AGRICOLE NATURA 2000 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA.	2
Articolo 1 Finalità e descrizione generale	2
Articolo 2 Aree di intervento	2
Articolo 3 Risorse finanziarie disponibili	2
Articolo 4 Beneficiari	2
Articolo 5 Condizioni di ammissibilità	2
Articolo 6 Durata, importo del sostegno e degressività	3
Articolo 7 Requisiti obbligatori e altri obblighi	3
Articolo 8 Presentazione della domanda	3
Articolo 9 Concessione e liquidazione del sostegno	4
Articolo 10 Collegamento con altri interventi	4
Articolo 11 Divieto di pluricontribuzione	4
Articolo 12 Disposizione di rinvio	4
Articolo 13 Trattamento dei dati personali	4
Articolo 14 Contatti	4

BANDO PER L'ACCESSO ALL'INTERVENTO SRC01 PAGAMENTO COMPENSATIVO ZONE AGRICOLE NATURA 2000 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA.

Articolo 1 Finalità e descrizione generale

1. Il presente bando, in conformità a quanto previsto dal Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 (PSN PAC), approvato con decisione della Commissione del 2 dicembre 2022, disciplina le modalità di attuazione dell'intervento per lo sviluppo rurale denominato SRC01 "Pagamento compensativo zone agricole Natura 2000" (di seguito intervento SRC01), ai sensi dell'articolo 72 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013.
2. L'intervento contribuisce al raggiungimento degli Obiettivi specifici 1, 4, 5 e 6 del regolamento (UE) 2021/2115 ed è principalmente volto alla salvaguardia della biodiversità e degli habitat e specie di interesse comunitario nei siti Natura 2000.
3. L'intervento di cui al presente bando è nello specifico finalizzato a compensare gli agricoltori e altri gestori del territorio per gli svantaggi territoriali specifici imposti da requisiti derivanti dall'applicazione delle Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 147/09/CE "Uccelli" e dalla Legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), anche al di fuori della Rete Natura 2000.
4. Il pagamento per svantaggi territoriali specifici nelle aree agricole Natura 2000 è concesso per il rispetto di requisiti obbligatori imposti all'attività o all'uso agricolo del suolo in relazione alla gestione di prati e pascoli permanenti.
5. La validità del presente bando è condizionata all'approvazione con deliberazione di Giunta regionale del Complemento per lo sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (CSR), quale documento regionale attuativo della strategia nazionale contenuta nel PSN PAC.

Articolo 2 Aree di intervento

1. Il presente bando si applica alle formazioni prative appartenenti ai codici habitat di cui all'allegato I della Direttiva 92/43/CEE 5130, 6110, 62A0, 6410, 6420, 6430, 6510, 6520, 7210, e 7230, nonché ad alcune tipologie di canneti e cariceti:
 - a) situate all'interno di siti della Rete Natura 2000 (ZSC e ZPS);
 - b) individuate dall'inventario dei prati stabili di cui all'art. 6 della Legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), anche al di fuori della Rete Natura 2000.

Articolo 3 Risorse finanziarie disponibili

1. Al presente bando sono assegnate risorse finanziarie pari ad euro 1.000.000,00 di fondi cofinanziati.
2. L'amministrazione regionale può assegnare ulteriori risorse al presente bando o redistribuire le disponibilità derivanti da eventuali rinunce o economie.

Articolo 4 Beneficiari

1. I beneficiari sono agricoltori singoli o associati, gestori del territorio pubblici o privati (Enti gestori dei siti Natura 2000 e aree protette, Enti pubblici gestori di aziende agricole, associazioni o organizzazioni private, ecc.).

Articolo 5 Condizioni di ammissibilità

1. Il pagamento compensativo è accordato qualora le superfici agricole oggetto della compensazione rispettino le seguenti condizioni di ammissibilità:
 - a) ricadano nelle aree indicate all'articolo 2;
 - b) siano soggette a requisiti di gestione obbligatori per le pratiche agricole di cui all'articolo 7;
 - c) abbiano una superficie minima ammissibile all'intervento pari a 0,3 ha.

2. Nel rispetto delle finalità del presente bando, non sono ammissibili le aree che per natura, destinazione d'uso o modalità di gestione non presentano possibilità di conversione a seminativo o altra coltura da reddito, quali ad esempio polveriere, aree militari recintate e aeroporti.

Articolo 6 Durata, importo del sostegno e degressività

1. Il sostegno è costituito da una indennità annuale riferita all'anno solare 2023.
2. L'indennità è pari a 500 euro per ettaro per anno.
3. Al premio si applica la degressività come di seguito specificato:
 - a) Superficie oggetto di intervento superiore a 25 ha fino a 50 ha: riduzione del premio del 25 %;
 - b) Superficie oggetto di intervento superiore a 50 ha fino a 100 ha: riduzione del premio del 50 %;
 - c) Superficie oggetto di intervento superiore a 100 ha: riduzione del premio del 100 %.

Articolo 7 Requisiti obbligatori e altri obblighi

1. Il pagamento è ammesso per il rispetto di requisiti obbligatori, che vanno al di là degli obblighi di cui al comma 6, derivanti dalle misure di conservazione e dai piani di gestione N2000 o da altri strumenti di pianificazione (LR 9/05), imposti all'attività agricola o all'uso agricolo del suolo in relazione alla gestione di prati e pascoli permanenti.
2. I requisiti obbligatori imposti per la gestione delle superfici oggetto di intervento sono:
 - a) divieto di conversione a seminativo o altre colture produttive;
 - b) divieto di riduzione della superficie;
 - c) divieto di effettuare operazioni dirette alla trasformazione colturale, modificazione del suolo e al livellamento del terreno, compresi scavi, riporti o depositi di materiale, fatti salvi casi specifici che siano funzionali al mantenimento degli habitat e delle specie di interesse comunitario, da valutare e autorizzare espressamente da parte dell'ufficio competente;
 - d) divieto di effettuare attività di dissodamento di terreni saldi, di alterazione del cotico o semina di specie non appartenente alla associazione vegetale interessata;
 - e) divieto di effettuare piantagione di specie arboree e arbustive;
 - f) divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti, disseccanti, concimi organici o chimici di sintesi, effluenti zootecnici.
3. I beneficiari conducono le superfici in modo continuativo dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023, salvo eventuali variazioni catastali che derivino da operazioni di frazionamento o accorpamento fondiario.
4. La disponibilità giuridica delle superfici è garantita per l'anno 2023 e i titoli di conduzione sono verificati attraverso il fascicolo aziendale.
5. È consentito il rinnovo dei titoli di conduzione che scadono nel corso dell'anno 2023 e il nuovo titolo di conduzione è inserito sul fascicolo aziendale entro il 15 maggio 2023, a pena di esclusione del sostegno per la parte di superficie interessata.
6. Il beneficiario è tenuto inoltre al rispetto delle norme di condizionalità di cui all'art. 12 del Regolamento (UE) n. 2021/2115 e delle norme di condizionalità sociale di cui all'art. 14 del Regolamento (UE) n. 2021/2115.
7. Con successivo provvedimento sono individuate le modalità di controllo dei requisiti obbligatori di cui al comma 2 in applicazione della normativa europea e nazionale in materia di controlli e di riduzioni ed esclusioni per inadempienza dei beneficiari.

Articolo 8 Presentazione della domanda

1. Il beneficiario compila, sottoscrive e rilascia la domanda di sostegno/pagamento, a pena di inammissibilità, in forma telematica, utilizzando le funzionalità informatiche messe a disposizione dall'Organismo pagatore, a partire dalla data di operatività del sistema informativo ed entro il 15 maggio 2023, fatte salve eventuali proroghe stabilite dagli Organismi competenti e rese note dall'Autorità di gestione regionale.
2. Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande rilasciate oltre la data di cui al comma 1.
3. Prima della presentazione della domanda di cui al comma 1, il beneficiario costituisce o aggiorna il fascicolo aziendale di cui al DPR 1 dicembre 1999, n. 503, compilando il piano di coltivazione e indicando obbligatoriamente l'indirizzo PEC.
4. L'ammissibilità delle domande presentate ai sensi del comma 1 è subordinata all'approvazione con deliberazione di Giunta regionale del CSR.

5. Eventuali ulteriori indicazioni in merito alle modalità operative di presentazione della domanda saranno rese note dall'Autorità di gestione regionale.

Articolo 9 Concessione e liquidazione del sostegno

1. L'ufficio competente, entro 180 giorni dalla data di avvio delle procedure informatiche da parte dell'Organismo pagatore, svolge l'istruttoria delle domande presentate ai sensi dell'articolo 8 e concede il sostegno.
2. Il sostegno è liquidato in conformità all'articolo 44 del regolamento (UE) 2021/2116.

Articolo 10 Collegamento con altri interventi

1. L'intervento SRC01 è cumulabile con i pagamenti concessi all'interno delle aree Natura 2000 e in altre aree protette per impegni agro-climatico-ambientali, per l'agricoltura biologica e per le indennità a favore di agricoltori delle zone montane, fatte salve eventuali variazioni stabilite dagli organismi competenti e rese note dall'Autorità di gestione regionale.
2. L'intervento può essere implementato anche in combinazione con i pagamenti concessi ai sensi dell'art.73 "Investimenti" del regolamento (UE) 2021/2115, ai sensi dell'art. 77 "Cooperazione" del Regolamento (UE) 2021/2115 e ai sensi dell'art. 78 "Scambio di conoscenze e diffusione di informazioni" del Regolamento (UE) 2021/2115.
3. I beneficiari dell'intervento possono anche beneficiare dei regimi ecologici di cui all'art. 31 del regolamento (UE) 2021/2115 purché siano previsti impegni che vanno oltre la baseline e oltre i requisiti obbligatori compensati dal presente intervento.

Articolo 11 Divieto di pluricontribuzione

1. I beneficiari che hanno presentato la domanda di sostegno/pagamento nell'anno 2022 a valere sulla misura 12 "Indennità Natura 2000 e Indennità connesse alla Direttiva quadro sulle acque" del PSR 2014-2022 relativamente a determinate superfici, di cui al bando approvato con deliberazione di Giunta regionale del 18 marzo 2022, n. 391, possono presentare la domanda di sostegno/pagamento per le medesime superfici a valere sul presente bando e percepiscono il relativo sostegno per il periodo di impegno dal 15 maggio 2023 al 31 dicembre 2023.

Articolo 12 Disposizione di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando trovano applicazione la normativa europea per la PAC 2023-2027 già vigente al momento di pubblicazione del presente bando e gli atti delegati e di esecuzione che la Commissione approverà nel corso della programmazione 2023-2027, nonché il PSN PAC 2023-2027, la legge 241/90, la legge regionale 7/2000, il CSR approvato con deliberazione di Giunta regionale successivamente alla pubblicazione del presente bando e le istruzioni operative emanate dall'Organismo pagatore.

Articolo 13 Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 (regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e dall'articolo 151 del regolamento (UE) 2021/2115.

Articolo 14 Contatti

1. Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste a Umberto Fattori telefono 0432/555660, e-mail: umberto.fattori@regione.fvg.it o via PEC: biodiversita@certregione.fvg.it - Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche.
2. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili sul sito web della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, all'indirizzo: www.regione.fvg.it.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE SOSTITUTO